

Codice A1816A

D.D. 20 agosto 2019, n. 2838

**Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: RICCATI EMANUELA - Interventi selvicolturali in Comune di Cherasco (CN) localita' Cascina Borgonuovo - Istanza n. 48267/2019.**

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 48267/2019 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla Sig.ra RICCATI EMANUELA, in data 01/07/2019 – assunta al Protocollo n. 30031;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 12/08/2019, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali progettati:

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la Sig.ra RICCATI EMANUELA all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Cherasco (località Cascina Borgonuovo), così come descritti nel progetto d'intervento e nelle successive integrazioni progettuali pervenute, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Località	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)
Cherasco	C.na Borgonuovo	-----	71	240	0,4850
Cherasco	C.na Borgonuovo	-----	71	47	0,1303
Cherasco	C.na Borgonuovo	-----	71	48	0,1673
Cherasco	C.na Borgonuovo	-----	76	96	0,8583
Cherasco	C.na Borgonuovo	-----	76	95	1,6644
<i>Totale complessivo</i>					<i>1,0326</i>

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie ripartita in 3 lotti contigui di intervento, come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 1,0326, localizzata catastalmente sul Foglio n.

71 Mappali 240, 47, 48 e F. 76 mappali 96, 95 del Comune di Cherasco, corrispondenti a diverse tipologie forestali, ed essere conforme allo stesso;

- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati dalla presente Determinazione Dirigenziale;

- si approva l'intervento nel rispetto delle seguenti condizioni:

- ai sensi dell'art. 38 del Regolamento forestale, in prossimità della strada provinciale, della strada vicinale della Roncaglia e delle linee elettriche, si dovrà intervenire su tutti quei soggetti interferenti con tali reti o potenzialmente pericolosi

- dovrà effettuarsi il taglio di sgombero dei pioppi clonali stramaturi, conservando eventualmente alcuni soggetti tra i più stabili nei vuoti più grandi originatisi anche per l'eliminazione delle robinie morte in piedi

- si potrà effettuare ceduzione del robinieto puro, mantenendo comunque la copertura originata da tutte le altre latifoglie stabili

- il diradamento sulle porzioni del lotto 2 non interessate dal taglio ex art. 38 del Regolamento forestale, è vincolo al mantenimento di almeno il 50% della copertura;

- tenuto conto delle prescrizioni del punto precedente, si approva il numero delle piante prelevabili sull'intera superficie di intervento, desumibile dalle aree di saggio effettuate, che comporta l'abbattimento di n. 301 esemplari (211 sul lotto 1, 31 sul lotto 2, 59 sul lotto 3);

- si approvano i piedilista delle piante assegnate al taglio e da rilasciare;

- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento, che risulta pari a 160 mc circa (indicativamente 1360 q.li); tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;

- si prescrive di rilasciare una copertura minima del 50% nelle aree interessate dal diradamento;

- si prescrive che vengano conservati tutti gli esemplari di specie sporadiche presenti indipendentemente dallo stadio di sviluppo e dalla classe diametrica, a meno che non comportino problemi con le reti interferite;

- si prescrive che vengano conservate a tempo indefinito per la biodiversità una pianta viva ed una morta ogni 0,5 ha;

- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;

- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico;

- in conformità con l'art. 18 del Regolamento forestale, i lavori di abbattimento potranno svolgersi nel periodo 1 ottobre – 15 aprile;

- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

- si prende atto del fatto che verrà utilizzata la viabilità esistente;

- si approva il tratto di via temporanea di esbosco proposto con le caratteristiche indicate in progetto; qualora si rendesse necessario realizzare un'infrastruttura con caratteristiche diverse da

quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento forestale, dovranno essere conseguite tutte le autorizzazioni necessarie;

– ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

– a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art. 34 del Regolamento):

1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione;

c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

1) chiusura e protezione degli accessi;

2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;

– relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

– per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

– dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

– i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

– entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Arch. Graziano VOLPE

Il Funzionario estensore  
Dott. For. Fabrizio Maglioni